

**CENTROCOT**  
Innovation experience

# **PRODOTTI TESSILI: LE REGOLE DI ETICHETTATURA**

**Dott. Gabriella Alberti Fusi**  
**Direttore Tecnico Centrocot S.p.A.**

**Centro Espositivo Lario Fiere – Erba – Viale Resegone**

**Giovedì, 7 giugno 2018**

# Etichettatura in Italia-Europa: Le informazioni in etichetta

## Etichettatura dei tessuti

Marchi volontari

Etichetta di  
Manutenzione

Identificazione  
del prodotto

Autodichiarazione

Riferimenti del  
Responsabile  
dell'immissione sul  
mercato

Composizione  
fibrosa

Made in



# Etichettatura in Italia-Europa: La normativa generale applicabile



## **Regolamento (CE) n. 765/2008 :**

Relativo alla sorveglianza dei prodotti sul mercato



## **Decreto legislativo n.190/2017:**

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni in materia di Etichettatura dei tessili e delle calzature



## **Direttiva 2001/95/CE : sicurezza del prodotto**



## **Codice del Consumo** (Decreto legge 06.09.2005 n. 206) - G.U. 08.10.2005

Riunisce e coordina tutte le normative esistenti nel paese riguardanti la salvaguardia dei consumatori.

# Il Codice del Consumo: Informazioni ai consumatori

## PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITA'

### Articolo 1 - Finalità ed oggetto

1. Nel rispetto della Costituzione ed in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee, ... omissis....., nonché nei trattati internazionali, **il presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti.**

# Il Codice del Consumo: Informazioni ai consumatori

## Articolo 2 - Diritti dei consumatori

1. **Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi** individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, **ne è promossa la tutela** in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, **sono favorite le iniziative** rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.
2. Ai consumatori ed agli utenti **sono riconosciuti come fondamentali i diritti:**
  - a) alla tutela della salute;
  - b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
  - c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
  - c-bis) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà;
  - d) all'educazione al consumo;
  - e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;
  - f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
  - g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

# Il Codice del Consumo: Informazioni ai consumatori

## Capo I - Disposizioni generali

### Articolo 5 - Obblighi generali

1. Fatto salvo quanto disposto dall'Art. 3 (definizioni) .....omissis....., si intende per **consumatore o utente** anche la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni commerciali.
2. **Sicurezza, composizione e qualità** dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi.
3. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed **espresse in modo chiaro e comprensibile**, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, **tali da assicurare la consapevolezza del consumatore.**

# Il Codice del Consumo: Informazioni ai consumatori

## Art. 6. Contenuto minimo delle informazioni

1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, **chiaramente visibili e leggibili**, almeno le indicazioni relative :
  - a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
  - b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
  - c) **al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;**
  - d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
  - e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
  - f) **alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.**

# Il Codice del Consumo: Informazioni ai consumatori



## Art. 7 - Modalità di indicazione

1. Le indicazioni di cui all'articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore.


Le indicazioni di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 6 possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.



# Il Codice del Consumo: Informazioni ai consumatori

## Art. 8 - Ambito di applicazione

Sono **esclusi** dall'applicazione del presente capo i prodotti **oggetto di specifiche disposizioni** contenute in direttive o in altre disposizioni **comunitarie** e nelle relative **norme nazionali** di recepimento



# Il Codice del Consumo: Informazioni ai consumatori

## **Articolo 9 - Indicazioni in lingua italiana**

1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese **almeno in lingua italiana**.
2. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue.
3. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.

## **Articolo 11 - Divieti di commercializzazione**

1. È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo.

# Il Codice del Consumo: Informazioni ai consumatori

## I consideranda più discussi del Regolamento 1007

(20)

La tutela dei consumatori richiede norme commerciali trasparenti e coerenti, anche per quanto riguarda le **indicazioni di origine**. Tali indicazioni, qualora presenti, dovrebbe consentire ai consumatori di essere pienamente informati sull'origine dei prodotti che acquistano, così da proteggerli da **indicazioni di origine fraudolente, inaccurate o fuorvianti**.

L'indicazione del «Made In» attualmente non è  
obbligatoria

# Il Codice del Consumo: Informazioni ai consumatori

## I consideranda più discussi del Regolamento 1007

(26)

Al fine di eliminare i potenziali ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno ... **sarebbe necessario considerare la possibilità di armonizzare o standardizzare altri aspetti dell'etichettatura dei prodotti tessili** ... a tal fine, la Commissione è invitata a presentare una **relazione** al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante possibili nuovi obblighi di etichettatura da introdurre a livello di Unione, onde agevolare la libera circolazione dei prodotti tessili nel mercato interno

# Il Codice del Consumo: Informazioni ai consumatori

## I consideranda più discussi del Regolamento 1007

(26)

Tale relazione dovrebbe esaminare, in particolare, le **opinioni dei consumatori per quanto riguarda la quantità di informazioni che dovrebbero figurare sull'etichetta dei prodotti tessili** e analizzare quali mezzi diversi dall'etichettatura sia possibile utilizzare per fornire informazioni supplementari ai consumatori.

La relazione dovrebbe esaminare, in particolare: l'ambito di applicazione e le caratteristiche di eventuali norme armonizzate sull'indicazione di **origine**, prendendo in considerazione i risultati degli sviluppi relativi a possibili norme orizzontali sul paese di origine; il valore aggiunto per i consumatori di eventuali obblighi di etichettatura concernenti la **manutenzione**, la **taglia**, le **sostanze pericolose**, l'**infiammabilità** e le **prestazioni ambientali** dei prodotti tessili; l'utilizzo di **simboli non linguistici o codici** per identificare le fibre tessili presenti nel prodotto, che consentano ai consumatori di comprenderne facilmente la composizione e, in particolare, l'uso di fibre naturali o sintetiche; l'etichettatura sociale ed elettronica nonché l'inclusione di un **numero identificativo sull'etichetta per ottenere informazioni supplementari su richiesta, specialmente tramite Internet, in merito al prodotto e al fabbricante.**

La relazione dovrebbe essere corredata, se del caso, di **proposte legislative.**

# Il Codice del Consumo: Sicurezza dei Prodotti

## Art. 102. Finalità e campo di applicazione

1. Il presente titolo intende garantire che i prodotti immessi sul mercato, ovvero in libera pratica, siano sicuri.
2. Le disposizioni si applicano a tutti i prodotti laddove non esistono, nell'ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.



# Il Codice del Consumo: Sicurezza dei Prodotti

## Art. 104 - Obblighi del produttore e del distributore

**...e quindi** ... l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'**identità** e degli **estremi del produttore**; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata



**Etichettatura in Italia-Europa:  
*L'etichettatura di composizione***



**Regolamento (UE) n. 1007/2011  
del 27 settembre 2011  
e successive modifiche ed integrazioni**

**In vigore dal 8 maggio 2012**



# Etichettatura in Italia-Europa: *Le informazioni necessarie*

**Marchi volontari**

**Etichettatura dei tessuti**



**Identificazione del prodotto**

**Etichetta di manutenzione**

**Made In**

**Composizione fibrosa**

**Riferimenti del responsabile dell'immissione sul mercato**

# Etichettatura di composizione: *La struttura del Regolamento 1007/2011*

## **Capi (Capitoli)**

**Disposizioni Generali**

**Denominazione delle fibre tessili e  
corrispondenti requisiti di etichettatura e  
contrassegno**

**Vigilanza sul mercato**

**Disposizioni finali**

**9 Allegati**



**Etichettatura di composizione:**  
***Campo di applicazione***

***Art. 2***

A quali prodotti si applica il Regolamento?  
A cosa non si applica il Regolamento?

# Etichettatura di composizione: *Campo di applicazione*

## Campo di Applicazione (Articolo 2)

Il Regolamento **si applica** ai prodotti tessili messi a disposizione sul mercato dell'Unione e ai prodotti assimilati:

- **i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l'80% in peso**
- i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni **(le cui parti tessili costituiscano almeno l' 80% in peso)**
- le parti tessili dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti, dei rivestimenti di materassi, dei rivestimenti degli articoli da campeggio **(le cui parti tessili costituiscano almeno l' 80% in peso)**
- **i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione**



# Etichettatura di composizione: *Campo di applicazione*

## Campo di Applicazione (Articolo 2)



Il Regolamento **non si applica** a:

- **prodotti tessili dati in lavorazione** a lavoratori a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro **senza dar luogo a cessione a titolo oneroso**
- **prodotti tessili confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi**





**Etichettatura di composizione:**  
***Caratteristiche etichetta***

**Art. 4**

**Come deve essere l'etichetta?**  
**Come deve essere attaccata al capo?**

# Etichettatura di composizione: *Caratteristiche etichetta*

## Requisiti generali relativi alla messa a disposizione sul mercato di prodotti tessili

### *Articolo 4*

I prodotti tessili sono messi a disposizione sul mercato a condizione che siano **etichettati, contrassegnati o accompagnati da documenti commerciali** in conformità al presente regolamento.

# Etichettatura di composizione: *Caratteristiche etichetta*


## Etichettatura e contrassegni

### *Articolo 14*

1. I prodotti tessili sono etichettati o contrassegnati al fine di indicare la loro composizione fibrosa ogni volta che sono messi a disposizione sul mercato.

**L'etichettatura e il contrassegno dei prodotti tessili sono durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili; nel caso si tratti di un'etichetta, questa è saldamente fissata.**

2. Fatto salvo il paragrafo 1, **le etichette o i contrassegni possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento quando i prodotti sono forniti agli operatori economici nella catena di fornitura** o quando sono consegnati in esecuzione di un ordine di un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.







**Etichettatura di composizione:**  
***Responsabilità***

**Art. 15**

**Chi deve apporre l'etichetta sui prodotti?**

**Chi è il responsabile?**

# Etichettatura di composizione: *Responsabilità*

## Obblighi di etichettatura o contrassegni

### *Articolo 15*

All'immissione di un prodotto sul mercato il **fabbricante** garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute.

**[«fabbricante» una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio]**

Se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, l'**importatore** garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute.

**[«importatore» una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo]**

# Etichettatura di composizione: *Responsabilità*

## Obblighi di etichettatura o contrassegni (Articolo 15)

Un **distributore** è **considerato fabbricante** ai fini del presente regolamento qualora immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l'etichetta o ne modifichi il contenuto.

All'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, il **distributore garantisce** che esso rechi l'etichetta o il contrassegno appropriato previsto dalla legge

**[«distributore» una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto]**

**Etichettatura di composizione:  
*Denominazione delle fibre***



***Art. 5***

**Come fa un'azienda a sapere quali sono i nomi delle fibre da riportare in etichetta?**

**E' possibile che in etichetta appaia la dicitura: 100% CO**

# Etichettatura di composizione: *Denominazione delle fibre*

## Denominazioni delle fibre tessili (Articolo 5 )

**1** - Per la descrizione della composizione fibrosa nelle etichette e nel contrassegno di prodotti tessili **sono utilizzate solo le denominazioni di fibre tessili elencate nell'allegato I.**

100 % Kashmir ?

100% cotone mercerizzato ?

100% acrilico ?

100% SE ?

# Etichettatura di composizione: *Denominazione delle fibre*

- Un prodotto tessile può essere definito con il termine “100%”, “puro” o “tutto” se **composto interamente da una stessa fibra tessile.**

Esempio: cotone 100%, tutto cotone, puro cotone

- Un prodotto tessile reca l'indicazione sull'etichetta o il contrassegno della **denominazione** e della **percentuale in peso di tutte le fibre di cui è composto in ordine decrescente.**

poliestere 50% - cotone 30% - acrilica 20%

cotone 30% - poliestere 50% - acrilica 20%

poliestere 50% - cotone 30%

# Etichettatura di composizione: *Linguaggio*

## *Art. 16*

Se un'azienda vende i suoi capi in Portogallo, Spagna e Inghilterra, è sufficiente indicare la composizione in inglese?

# Etichettatura di composizione: *Linguaggio*

Impiego delle denominazioni delle fibre tessili e  
delle descrizioni della composizione fibrosa  
*Articolo 16*

L'etichetta o il contrassegno sono redatti **nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro sul cui territorio i prodotti tessili sono messi a disposizione del consumatore**, a meno che lo Stato membro interessato disponga altrimenti





## Etichettatura di composizione: *Altre fibre*

Qual è la definizione di:  
Altre Fibre: *Art 9* par 2  
Fibre decorative: *Art 10* par 1 e 2

# Etichettatura di composizione: *Altre fibre*

## Prodotti tessili composti da più fibre *Articolo 9 - deroga*

Una **fibra che rappresenta fino al 5 % del peso totale** del prodotto tessile **o fibre che rappresentano collettivamente fino al 15 % del peso totale** del prodotto tessile **possono**, qualora non possano essere facilmente identificate al momento della fabbricazione, **essere indicate con i termini «altre fibre», immediatamente preceduti o seguiti dalla loro percentuale totale in peso.**

### Esempio (altre fibre)

Prodotto composto da cotone 85%, poliestere 5 %, acrilica 5 % e viscosa 5%

cotone 85% - altre fibre 15% (**etichetta corretta**)

# Etichettatura di composizione: *Fibre decorative*

## Fibre decorative e fibre a effetto antistatico

### *Articolo 10*

**Possono** non essere menzionate in etichetta  
(sia per prodotti puri che prodotti composti da più fibre):

- Le **fibre** isolabili, visibili e puramente **decorative** che non superino il **7%** del peso totale del prodotto finito [frange e pizzi per esempio].
- Le fibre metalliche e altre fibre incorporate nel tessile con lo scopo di dare un **effetto antistatico** che non superino il **2%** del peso totale del prodotto finito.





## **Etichettatura di composizione: *Componenti differenti***

### *Art. 11*

Quali componenti possono non essere indicati in etichetta?

# Etichettatura di composizione: *Componenti differenti*

## Prodotti tessili a più componenti

### **Articolo 11**

- Se il prodotto è composto da più **parti di differente composizione** fibrosa, deve riportare un'etichetta indicante la composizione di ciascuna delle parti che lo costituiscono.
- **Tale etichetta non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 30% del peso totale del prodotto, ad eccezione delle fodere principali.**
- Due o più prodotti tessili che hanno la stessa composizione fibrosa e costituiscono normalmente un **insieme inseparabile** possono recare **una sola etichetta** o un solo contrassegno.



# Etichettatura di composizione: *Parti di origine animale*

## *Art. 12*

Un capo ha un cappuccio in pelo: sono obbligato ad indicare il nome dell'animale?

# Etichettatura di composizione: *Parti di origine animale*

## Prodotti tessili contenenti parti non tessili di origine animale

### *Articolo 12*

1. La presenza di **parti non tessili di origine animale** nei prodotti tessili è indicata con la frase **«Contiene parti non tessili di origine animale»** sull'etichetta o sul contrassegno dei prodotti contenenti tali parti al momento della loro messa a disposizione sul mercato.
2. L'etichettatura o il contrassegno **non sono fuorvianti** e sono presentati in modo che il consumatore possa facilmente comprenderli.

**Non sono obbligatorie ulteriori precisazioni sulla tipologia della componente di origine animale**

**Applicazione a tutti i componenti del prodotto, accessori compresi (bottoni, inserti, imbottiture in piuma)**



# Etichettatura di composizione: *Tolleranze*

## *Art. 20 punto 3*

Un tessuto è etichettato  
come 50% cotone e 50% poliestere

Il tessuto è analizzato in laboratorio col seguente risultato:

48.2% cotone e 51.8% poliestere

Il fabbricante può essere sanzionato?



# Etichettatura di composizione: *Tolleranze*

## Tolleranze

### *Articolo 20*

E' ammessa **una “tolleranza di fabbricazione” del 3% (nel caso di prodotti tessili composti da più fibre)**, riferita al peso totale delle fibre indicate in etichetta, tra le percentuali in fibre indicate e quelle risultanti dall'analisi.

# Etichettatura di composizione: *Allegati*

**Regolamento (UE) 1007/2011** - è costituito da un testo generale e da nove allegati.

**Allegato I** - Elenco delle **denominazioni delle fibre tessili**: numero progressivo, denominazione, descrizione (di cui all'articolo 5)

**Allegato II** - Requisiti minimi concernenti un fascicolo tecnico da allegare alla domanda di nuova denominazione di fibra tessile (di cui all'articolo 6)

**Allegato III** - Denominazioni (di cui all'articolo 8, paragrafo 1 - lana vergine o lana di tosa)

**Allegato IV** - **Disposizioni speciali relative all'etichettatura e al contrassegno di taluni prodotti tessili** (di cui all'articolo 13)

**Allegato V** - **Prodotti tessili senza obbligo di etichettatura o contrassegno** (di cui all'articolo 17, paragrafo 2) – **42 voci** [Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte, cerniere, tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno ad esempio]

**Allegato VI** - Prodotti per cui è **obbligatoria soltanto una etichettatura globale** (di cui all'articolo 17, paragrafo 3) - **19 voci** [strofinacci per pulizia, fazzoletti, bavaglini ad esempio]

**Allegato VII** - **Elementi di cui non si tiene conto** per la determinazione della composizione fibrosa (di cui all'articolo 19, paragrafo 2) [fili e nastri elastici aggiunti in punti specifici e limitati del prodotto ad esempio]

**Allegato VIII** - Metodi di Prova

**Allegato IX** - Tassi commerciali da impiegare per il calcolo della massa delle fibre contenute in un prodotto tessile

# Etichettatura di composizione: *Allegato IV*



## Etichettatura e contrassegno di prodotti tessili elencati nell'Allegato IV (Articolo 13)

Prodotti	Etichettatura e contrassegno
<u>Per i seguenti articoli di corsetteria:</u>	La composizione fibrosa è indicata sull'etichetta e sul contrassegno dichiarando la composizione <b>dell'intero prodotto oppure, globalmente o separatamente, quella delle parti sotto elencate</b>
a) reggiseni	tessuto esterno e interno della superficie delle coppe e della parte posteriore
b) corsetti e guaine	parti anteriori, posteriori e laterali
c) busti interi	tessuto esterno ed interno della superficie delle coppe, parti anteriori, posteriori e laterali

# Etichettatura di composizione: *Allegato IV*

## Etichettatura e contrassegno di prodotti tessili elencati nell'Allegato IV (Articolo 13)

Prodotti	Etichettatura e contrassegno
2. altri articoli di corsetteria diversi da quelli di cui al punto precedente	La composizione in fibre è data indicando la composizione globale del prodotto oppure, globalmente o separatamente, la composizione delle varie parti dei prodotti. <b>L'etichettatura non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 10 % del peso totale del prodotto</b>
3. tutti i prodotti di corsetteria	L'etichettatura e il contrassegno separati delle varie parti di detti articoli di corsetteria sono tali che il consumatore può agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscono le indicazioni che figurano sull'etichetta o sul contrassegno

# Etichettatura di composizione: *Allegato IV*

## Etichettatura e contrassegno di prodotti tessili elencati nell'Allegato IV (Articolo 13)



Prodotti	Etichettatura e contrassegno
4. Prodotti tessili sottoposti al procedimento di corrosione	La composizione fibrosa è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella del tessuto sottoposte a procedimento di corrosione. Tali parti devono essere designate singolarmente
5. Prodotti tessili ricamati	La composizione fibrosa è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella dei filati utilizzati per il ricamo. Tali parti devono essere designate singolarmente. <b>L'etichettatura o il contrassegno sono obbligatori solo per le parti ricamate che comprendono almeno il 10 % della superficie del prodotto</b>
6. Fili costituiti da un'anima e da un rivestimento fabbricati con fibre diverse, messe a disposizione sul mercato, come tali, ai consumatori	La composizione fibrosa è data per l'insieme del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione dell'anima e del rivestimento. Tali parti devono essere designate singolarmente
7. Prodotti tessili di velluto e di felpa o simili	La composizione fibrosa è data per l'insieme del prodotto e, ove questi prodotti presentino un tessuto di fondo e uno strato di usura distinti e composti da fibre diverse, può essere indicata separatamente per queste due parti. Tali parti devono essere designate singolarmente
8. Rivestimenti per pavimenti e tappeti in cui il fondo e lo strato di usura siano composti da fibre diverse	La composizione fibrosa può essere data per il solo strato di usura, che deve essere designato singolarmente

# Etichettatura di composizione: Le sanzioni (D. L.vo 190/2017) Entrata in vigore: 4 Gennaio 2018



Descrizione Violazione	Norma violata	Sanzione amministrativa	Funzioni di autorità di vigilanza del mercato	Trasmissione verbale al MISE Applicazione della sanzione amministrativa
Immissione sul mercato di un prodotto tessile senza garantire la fornitura dell'etichetta o del contrassegno indicante i dati e le denominazioni delle fibre di composizione	Art. 4 Decreto L.vo 190/2017	Per fabbricante o importatore: Da Euro 3.000 a Euro 20.000 Per distributore: Da Euro 700 a Euro 3.500	MISE	Camere di commercio territorialmente competenti Agenzia delle dogane e dei monopoli Collaborazione Corpo della Guardia di finanza
Immissione sul mercato di un prodotto tessile con composizione fibrosa diversa da quella dichiarata in etichetta, o sul documento commerciale di accompagnamento	Art. 4 Decreto L.vo 190/2017	Per fabbricante o importatore: Da Euro 1.500 a Euro 20.000 Per distributore: Da Euro 700 a Euro 3.500	MISE	Camere di commercio territorialmente competenti Agenzia delle dogane e dei monopoli Collaborazione Corpo della Guardia di finanza
Immissione di un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre diverse da quelle dell'allegato I del regolamento espresse in sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana	Art. 4 Decreto L.vo 190/2017	Per fabbricante o importatore: Da Euro 1.500 a Euro 20.000 Per distributore: Da Euro 200 a Euro 1.000	MISE	Camere di commercio territorialmente competenti Agenzia delle dogane e dei monopoli Collaborazione Corpo della Guardia di finanza

# Etichettatura di composizione: *Le sanzioni*

Descrizione Violazione	Norma violata	Sanzione amministrativa	Funzioni di autorità di vigilanza del mercato	Trasmissione verbale al MISE Applicazione della sanzione amministrativa
Immissione sul mercato di un prodotto tessile riportante in modo errato la frase «Contiene parti non tessili di origine animale»	Art. 4 Decreto L.vo 190/2017	Per distributore: Da Euro 200 a Euro 1.000	MISE	Camere di commercio territorialmente competenti Agenzia delle dogane e dei monopoli Collaborazione Corpo della Guardia di finanza
Messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, nei cataloghi, sui prospetti o sui siti web, senza le indicazioni relative alla composizione fibrosa ai sensi del regolamento	Art. 4 Decreto L.vo 190/2017	Per fabbricante, importatore o distributore: Da Euro 1.500 a Euro 20.000	MISE	Camere di commercio territorialmente competenti Agenzia delle dogane e dei monopoli Collaborazione Corpo della Guardia di finanza
Immissione sul mercato un prodotto tessile contenente parti non tessili di origine animale che non indica la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» sull'etichetta o sul contrassegno	Art. 4 Decreto L.vo 190/2017	Per fabbricante o importatore: Da Euro 1.500 a Euro 20.000	MISE	Camere di commercio territorialmente competenti Agenzia delle dogane e dei monopoli Collaborazione Corpo della Guardia di finanza



**Etichettatura :**  
***L'etichettatura di manutenzione***

**L'etichettatura di manutenzione dei  
prodotti tessili:  
obbligatorietà e requisiti**





**Etichettatura :**  
***L'etichettatura di manutenzione***  
*Legislazione di riferimento*

**Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206**  
**«Codice del consumo, a norma dell'articolo 7**  
**della legge 29 luglio 2003, n. 229»**  
**[riassetto delle disposizioni vigenti in materia**  
**di tutela dei consumatori]**

**Recepisce:**

Legge n.126 del 10 aprile 1991; Decreto Ministeriale n.101 del 8 febbraio 1997

# Etichettatura : *L'etichettatura di manutenzione* *Legislazione di riferimento*

## **Art. 6. Contenuto minimo delle informazioni**

1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, **chiaramente visibili e leggibili**, almeno le indicazioni relative :
  - a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
  - b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
  - c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;
  - d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
  - e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
  - f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

# Il Codice del Consumo: *Informazioni ai consumatori*

## Art. 8 - Ambito di applicazione

Sono **esclusi** dall'applicazione del presente capo i prodotti **oggetto di specifiche disposizioni** contenute in direttive o in altre disposizioni **comunitarie** e nelle relative **norme nazionali** di recepimento



# *Etichettatura di manutenzione*

## *Legislazione di riferimento*

Nessuna Direttiva e Nessun Regolamento Europeo ha modificato le leggi nazionali preesistenti alla costituzione dell'Unione Europea

In **Italia** l'applicazione dell'etichettatura di manutenzione sui prodotti del settore tessile abbigliamento moda **non è obbligatoria (non lo è mai stata)**. **In ogni caso quando l'etichetta viene applicata deve essere corretta e rispondente alle caratteristiche prestazionali del prodotto.**

In **Unione Europea** era ed è obbligatoria (ad esempio) in: Austria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia...

# *Etichettatura di manutenzione*

## *Le caratteristiche dell'etichetta*

I simboli di manutenzione devono essere **posti direttamente** o sull'**articolo** o sull'**etichetta**.

Quando ciò non è possibile, è sufficiente indicare le istruzioni di manutenzione sul **packaging**.

Le etichette devono essere costituite da un **materiale adatto con una resistenza ai cicli di trattamenti di manutenzione indicati in etichetta almeno uguale a quella dell'articolo sul quale sono poste**

Le etichette e i simboli devono essere **leggibili** per tutto il ciclo di vita del prodotto.

# ***Etichettatura di manutenzione***

## ***La norma di riferimento (volontaria)***

### **La norma a livello internazionale: **ISO 3758:2012****

- il sistema di etichettatura e i segni grafici sono di proprietà di GINETEX [Groupment International d' Etiquetage pour l'Entretien de Textiles] che ne concede l'uso agli organismi nazionali e all'ISO [International Organization for Standardization]

# Etichettatura di manutenzione i simboli Ginetex (ISO)

lavaggio a umido (temperature previste: 30 - 40 – 60 – 95 gradi centigradi)



**non lavare  
in acqua**



Lavare alla  
temperatura  
massima di 40° C  
ciclo molto delicato



Lavare alla  
temperatura  
massima di  
40° C ciclo  
delicato



Lavare alla  
temperatura  
massima di  
40° C ciclo  
normale

# Etichettatura di manutenzione i simboli Ginetex (ISO)

## Candeggio



**non candeggiare**  
**( nuovo simbolo)**



Candeggiare solo  
con prodotti  
ossidanti privi di  
cloro: perossido di  
idrogeno...



Candeggiare con  
qualsiasi prodotto  
ossidante: sodio  
ipoclorito e  
perossido di  
idrogeno...



**Vecchio simbolo del divieto di qualunque tipo di candeggio**



# *Etichettatura di manutenzione i simboli Ginetex (ISO)*

## Asciugamento in tumbler



**non asciugare  
in tumbler**



asciugare in  
tumbler a  
temperatura ridotta



asciugare in  
tumbler a  
temperatura  
normale

# *Etichettatura di manutenzione i simboli Ginetex (ISO)*


## Asciugamento naturale



Asciugatura appesa



Asciugatura  
verticale senza  
spremitura



Asciugatura  
stesa



Asciugatura stesa  
senza spremitura



Asciugatura appesa  
in ombra



Asciugatura verticale  
senza spremitura in  
ombra




Asciugatura  
stesa in  
ombra



Asciugatura stesa  
senza spremitura in  
ombra

# ***Etichettatura di manutenzione i simboli Ginetex (ISO)***

## **Stiratura e pressatura**



**I punti all'interno del simbolo indicano le temperature massime utilizzabili**

**1 punto**: 110° C [porre attenzione al vapore che potrebbe causare danni]

**2 punti**: 150° C

**3 punti**: 200° C

# Etichettatura di manutenzione i simboli Ginetex (ISO)

## Lavaggio a secco

(il cerchio indica trattamento professionale)



**non lavare a secco**

la lettera "F" indica la possibilità di effettuare il lavaggio usando come solventi solo idrocarburi.

la lettera "P" indica la possibilità di effettuare il lavaggio usando come solvente percloroetilene e i solventi previsti dal simbolo "F"



Lavare a secco  
ciclo normale  
(con percloroetilene e ..)



Lavare a secco  
ciclo delicato  
(con percloroetilene e ..)



Lavare a secco  
ciclo normale  
(con idrocarburi ...)



Lavare a secco  
ciclo delicato  
(con idrocarburi ...)

# ***Etichettatura di manutenzione i simboli Ginetex (ISO)***

## **Lavaggio a umido**

(il cerchio indica trattamento professionale)



Lavaggio a  
umido  
ciclo normale



Lavaggio a umido  
ciclo delicato



Lavaggio a umido  
ciclo molto delicato

# Etichettatura di manutenzione

## Uso dei simboli

I simboli devono apparire nel seguente ordine



Lavaggio




Candeggio



Asciugatura



Stiro



Trattamento  
Professionale

Qualora sia indicato **più di un simbolo di asciugatura** o **più di un simbolo di trattamento professionale**, i simboli dovranno apparire nel seguente ordine:



Qualora uno dei cinque simboli principali non venga indicato, si intende che qualsiasi trattamento di manutenzione previsto da quel simbolo può essere utilizzato.

# ***Etichettatura di manutenzione***

## *Uso di frasi aggiuntionali*

### **Allegato C:**

**Esempi di frasi aggiuntionali che possono accompagnare i simboli - le frasi devono essere ridotte al minimo**

- ✓ Lavare separatamente;
- ✓ Lavare con colori simili
- ✓ Lavare prima dell'uso
- ✓ Lavare a rovescio
- ✓ Stirare solo a rovescio
- ✓ Non stirare gli elementi decorativi
- ✓ Non stirare a vapore
- ✓ Asciugare lontano da fonti di calore dirette
- ✓ .....

# ***Etichettatura di manutenzione***

## ***Le prove***

### **Allegato A:**

## **Caratteristiche e metodi di prova per la corretta selezione dei simboli di manutenzione**

### ■ ***Machine (full scale) methods***

Metodi di prova in cui si applicano procedure standardizzate simili a quelle utilizzate nella pratica quotidiana:

- ✓ Lavaggio e asciugatura in tumbler: ISO 6330;
- ✓ Lavaggio a secco: ISO 3175-2 e ISO 3175-3;
- ✓ Trattamento professionale a umido: ISO 3175-4

### **Per valutare:**

- Stabilità dimensionale;
- Aspetto cuciture;
- Pilling etc...



# ***Etichettatura di manutenzione***

## ***Le prove***



### **Allegato A:**

## **Caratteristiche e metodi di prova per la corretta selezione dei simboli di manutenzione**

- ***Laboratory methods***

Metodi di prova in cui si utilizza strumentazione di laboratorio per simulare le procedure utilizzate nella pratica quotidiana:

- ✓ **Solidità del colore:**

- principi generali (ISO 105-A01);

- scale dei grigi (ISO 105-A02, ISO 105-A03);

- metodi specifici (solidità del colore allo stiro – ISO-X11 etc..)



# ***Etichettatura di manutenzione***

## *Note tecniche - GINETEX*



### **GINETEX – I paesi membri**

Austria, Belgio, Brasile, Repubblica Ceca,  
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia,  
Olanda, Portogallo, Slovenia, Spagna,  
Svizzera, Tunisia, Regno Unito

# Etichettatura di manutenzione

## *Note tecniche - GINETEX*



I simboli sono registrati.  
Il loro uso viene consentito previo accordo  
con GINETEX e dietro pagamento di  
Royalties .

**Per ulteriori informazioni ed approfondimenti**

**Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento Spa**

**Piazza Sant'Anna, 2**

**21052 Busto Arsizio (VA)**

**Tel. Dir. 0331 696713 - Fax 0331 680056**

**sito [www.centrocot.it](http://www.centrocot.it)**